

Trecastagni 2/11/2022



SCHEMA DI CONVENZIONE DI COMODATO MODALE GRATUITO TRA IL COMUNE E LA MISERICORDIA DI TRECASTAGNI PER LA CONCESSIONE IN USO DI IMMOBILE DI PRPPRIETA' COMUNALE SITUATO IN VIA BENEDETTO CROCE N. 5 PIANO 1° DESTINATO A CENTRO POLIFUNZIONALE

TRA

Il Comune di Trecastagni, con sede in Piazza Guglielmo Marconi - Trecastagni (CT), C.F. 00744880873 in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore Dott. Giuseppe Messina, a quanto infra autorizzato in forza di deliberazione Giunta Comunale n.172 DEL 03/11/2022

E

Associazione Misericordia con sede legale in Trecastagni (CT), Via Arciprete Domenico Torrisi n. 5 C.F. 90007050876, in persona del Presidente pro tempore, Salvatore Giuseppe Romeo, nato a Catania il 13.07.1968, legale rappresentante dell'Ente a termini del vigente Statuto.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1- Oggetto

Il Comune di Trecastagni affida in uso, mediante il presente contratto di comodato modale, I locali di proprietà comunali, adibiti a Centro Polifunzionale in Via Benedetto Croce n. 5 piano 1°, nei limiti e alle condizioni di seguito pattuite.

ART. 2- Cessione in uso di locali

Il Comune concede in uso all'Associazione di Volontariato Misericordia I locali e le attrezzature ivi esistenti. L'elenco delle cose mobili ed immobili concesse in comodato sarà contenuto in apposito verbale di consegna e le responsabilità per custodia e la buona conservazione delle stesse sarà disciplinata dagli artt. 1803 e ss. cod. civ.

ART. 3 – Principi generali

Il soggetto concessionario garantisce, all'interno del centro, interventi ispirati a caratteri di lealtà e democraticità in modo apolitico, apartitico e senza distinzioni religiose e razziali. L'associazione, nell'utilizzare l'immobile, si impegna ad osservare gli scopi evidenziati nella presente convenzione e ad osservare tutte le norme di sicurezza di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia applicabili e compatibili con la natura dell'immobile.

ART. 4 – Durata

La presente convenzione ha validità per il seguente periodo: dalla data odierna fino al 31.03.2026. Al termine del periodo di durata, sarà possibile prevedere il rinnovo a seguito di richiesta da parte del concessionario.

ART. 5- Attribuzioni del soggetto concessionario

Al soggetto concessionario competono le seguenti attribuzioni (che saranno perfezionate con apposito protocollo operativo) :

- Assistenza alla popolazione (emergenza sisma e alluvioni) in particolare ai soggetti più vulnerabili (anziani , senzatetto ecc.);
- Collaborazione con il Comune , in occasione di emergenze , manifestazioni organizzate dallo stesso o di ricorrenze particolari che possono comportare un afflusso straordinario di persone presso strutture comunali e aree aperte al pubblico o che espongono la cittadinanza a possibili rischi derivati dallo svolgimento delle stesse.
- Assistenza sanitaria con squadre appiedate per il soccorso di infortunati o feriti in occasioni di eventi organizzati dal Comune o in particolari ricorrenze ove è previsto un notevole afflusso di pubblico;
- Servizio di pronto farmaco e pronto spesa alla cittadinanza più vulnerabile (anziani disabili, senzatetto);
- Svolgimento di corsi di primo soccorso mirati alle manovre salva vita rivolto alla cittadinanza con la funzione su cosa è necessario fare e non in caso di bisogno ;
- Servizio di assistenza ai seggi elettorali;
- recepire proposte di iniziative che pervengono da altre associazioni ;
- curare la pulizia e il decoro dei locali e delle aree esterne e interne,
- effettuare la manutenzione ordinaria degli immobili in uso, le piccole riparazioni degli arredi e delle attrezzature prese in carico.



ART.6 - Accettazione stato di fatto

Il concessionario dichiara di accettare i locali in oggetto della presente convenzione con la dotazione loro propria nello stato di fatto in cui si trovano e di non avere rinvenuto vizi che possano recare danno al concessionario medesimo e a terzi . Il concessionario si obbliga a mantenere il locale, sia esternamente che internamente , in modo decoroso ed in armonia con l' aspetto e l' estetica del fabbricato.

ART.7 – Utilizzo dei locali

I locali che costituiscono la sede operativa della Misericordia possono essere utilizzati per attività ordinarie o per iniziative a carattere straordinario e non permanente promosse direttamente dal soggetto concessionario.

Art. 8 Attività vietate all' interno del centro

Sono vietati I giochi d' azzardo, nonché l' istallazione di apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all' art. 110 ,co. 6,lett. a) e b) e co.7 del T.U.LL.P.S. Reggio Decreto 773/1931 (c.d. “video poker”)

ART 9 Relazioni e consuntivo annuale delle attività

L' Associazione è tenuta a redigere annualmente una relazione in merito alle attività della Misericordia dalla quale si evincono i seguenti elementi

- rendiconto economico delle attività di Misericordia, suddiviso in : entrate (esempio : eventuali quote pagate dall' utente , eventuali contributi di altra natura , ecc...);
- uscite (esempio compensi corrisposti , spese per acquisto materiali ,ecc....) ;

Il soggetto concessionario dovrà , inoltre allegare il proprio bilancio economico e sociale.

ART. 10 - Personale Volontario

I volontari del soggetto concessionario presso il Centro al fine di svolgere una azione in grado di generare un beneficio sociale a terzi. Per la sua prestazione il volontario non può percepire, sotto alcuna forma, emolumenti da parte del soggetto gestore o da altri per conto di esso . I rimborsi debbono essere erogati, se e qualora il soggetto gestore lo decida, solo in presenza di comprovante documento di avvenuta spesa, effettuata a fronte di precisa autorizzazione del gestore.

ART. 11- Interventi su strutture

L' assegnatario non potrà effettuare nessun lavoro e nessuna modifica senza il previo permesso scritto dal Comune . L' assegnatario avrà l' obbligo di ripristinare ogni cosa e di riconsegnare il locale al termine del comodato nello stesso stato in cui era stato ricevuto, a meno che il Comune a proprio insindacabile giudizio preferisca conservare le migliorie e le nuove opere a proprio beneficio , senza tuttavia essere tenuto a corrispondere compenso di sorta.

ART. 12 Copertura assicurativa

Il soggetto concessionario, all' atto della stipulazione del contratto, deve consegnare copia di polizza assicurativa con primaria società per rischi diversi di responsabilità civile verso terzi e verso i volontari impegnati nei servizi oggetto della presente convenzione. Tali garanzie assicurative poste a carico degli utenti non costituiranno in alcun modo vincolo di solidarietà o di co – obbligazione tra il soggetto concessionario ed il Comune.

ART. 13 – Verifiche ed ispezioni

Il Comune potrà in qualunque momento ispezionare o far ispezionare il locale assegnato per accertarsi della buona conservazione e dell' osservanza di ogni obbligo contrattuale e di legge.

ART. 14 - RegISTRAZIONI della convenzione

La presente convenzione è esente sia dall' imposta di bollo che dall' imposta di registro in virtù del disposto dell' art. 8 comma 1 L. 266/91 e verrà registrato solo in caso d' uso.

ART. 15 – Imposte e tasse

Tutte le imposte e tasse gravanti sugli immobili sono a carico del Comune, proprietario a pieno titolo degli immobili oggetto della presente convenzione . Sono a carico della Misericordia tutte le utenze come : (luce, acqua ,gas , telefono ecc...)

ART. 16 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile



e alle disposizioni legislative nazionali e regionali che regolano l'attività di volontariato.

PER IL COMUNE DI TRECASTAGNI

Demio Giuseppe



IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]